



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica

C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160

P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312

via Roma - Rimska 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA ODBORA

N/ST 21 DEL/Z DNE 04/05/2015

Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Adempimenti di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), così come modificato dall'art. 1, c. 609, lett. a), della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Presa d'atto.

L'anno-Leta **2015** addì-dne **QUATTRO-ČETRTEGA** del mese di /meseca **MAGGIO-MAJA** alle-ob **17.30**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunita la Giunta Comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski odbor.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	Sindaco - župan	SI-DA
DANIEL JARC	Vicesindaco – assessore esterno	
	podžupan – zunanji odbornik	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	Assessore – odbornik	SI-DA
VLASTA JARC	Assessora esterna	
	zunanja odbornica	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik **dott./dr.Giuseppe Manto.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski odbor sprejel spodnji sklep:

OGGETTO: Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Adempimenti di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), così come modificato dall'art. 1, c. 609, lett. a), della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Presa d'atto.

RELAZIONE

Negli ultimi anni il settore dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, ha visto numerosi interventi normativi improntati all'aggregazione di aree da servire, mediante la costituzione di ambiti o bacini territoriali, come da ultimo previsto dalla Legge n. 190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015).

Il D.L. 138/2011 (L. 148/2011) all'articolo 3bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), come modificato di recente dall'art. 1, c. 609, lett. a), della L. n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) prevede che:

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta (omissis).... e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. ...

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

In particolare l'art. 1 c. 609, lett. a) della L. 190/2014 ha espressamente introdotto al comma 1-bis, dell'art. 3-bis del DL 138/2011 (L. 148/2011), indicando, tra i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, anche quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, prevedendo l'adesione obbligatoria degli enti locali entro il 01/03/2015 oppure entro 60 giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai predetti enti di governo. Relativamente ai servizi pubblici locali aventi rilevanza economica a rete si rileva che per il Comune di Doberdò del Lago vi sono i seguenti servizi:

- 1) Gestione del ciclo idrico integrato,
- 2) Servizi di natura ambientale (cd di igiene ambientale).

Per quanto concerne la gestione del ciclo idrico integrato, il Comune di Doberdò del Lago partecipa, insieme agli altri 24 Comuni della Provincia di Gorizia, alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" (CATO ex AATO) che costituisce l'Autorità di bacino,

affidataria del servizio alla società IRISACQUA Srl, società “in house” partecipata dai suddetti 25 Comuni.

Per quanto concerne il servizio di igiene ambientale, quest’ultimo viene svolto dalla società ISONTINA AMBIENTE Srl (IS.A. ex Ambiente Newco). Anche quest’ultima è una società partecipata dai 25 Comuni della Provincia di Gorizia.

In particolare i singoli Comuni soci, hanno affidato alla società IS.A. la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di natura ambientale, con la modalità dell’*“in house”*, i cui requisiti essenziali di legittimità sono i seguenti:

- 1) partecipazione alla compagine societaria di soli Soci pubblica;
- 2) realizzazione della parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che controllano la società;
- 3) svolgimento da parte dei Soci dell’attività di “controllo analogo” sulla società.

L’attuale assetto è derivato da una serie di operazioni societarie, che *in primis* hanno visto la riduzione del capitale sociale di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. con contestuale assegnazione ai Comuni stessi della partecipazione detenuta da IRIS in Ambiente Newco e modifica dello Statuto di quest’ultima Società e la definizione di uno specifico Accordo ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 tra enti pubblici territoriali, per lo svolgimento in modo coordinato della funzione di controllo analogo.

In questo quadro veniva approvato l’affidamento *in house* della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di natura ambientale ad ex Ambiente Newco.. Tale società a partire dal 06/11/2013 è divenuta una società partecipata direttamente dai Comuni della Provincia di Gorizia, con una nuova denominazione sociale da Ambiente Newco S.r.l.

L’operazione societaria è stata finalizzata ad addivenire ad un affidamento, congiunto secondo il modello “*in house*”, quale previsto dalla legislazione e giurisprudenza nazionale e comunitaria.

In tale contesto i Comuni soci, non essendoci enti di governo, sottoscrivevano l’Accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento in modo coordinato della funzione di “controllo analogo” sulla Società IS.A.

Relativamente all’Ambito territoriale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si evidenzia che ad oggi l’Ambito dedicato a tali servizi corrisponde al territorio dell’intera Regione.

In particolare l’art. 3 c. 51 della LR 11/2011 ha definito, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, **un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale.**

Il Piano Regionale Rifiuti, approvato con D.P.Reg. 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres, ha confermato tale assetto di un unico ATO regionale.

Ulteriore conferma è stata disposta **dall’art. 3, comma 25, L.R. 14/2012**, in esplicita attuazione dell’art. 3-bis, comma 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 138/2011 laddove prevedeva che *“In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (omissis)...., convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, e sulla base di deliberazioni degli enti locali interessati, da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2012, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l’ambito territoriale unico di cui all’articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (omissis)...., che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2012, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l’organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di servizi pubblici locali con rilevanza economica e, in particolare, relativamente alle fattispecie che già prevedono procedure di affidamento a evidenza pubblica”*.

In base alla stessa norma, l’ATO unico regionale è stato **articolato in zone funzionali definite autonomamente dai comuni** “per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti

urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia”.

La delimitazione di tali zone si basa sulle **cooperazioni intercomunali** per l’organizzazione del servizio.

Tale assetto organizzativo è stato successivamente ribadito, anche nell’anno 2014, dall’art. 3, comma 18, L.R. 4 agosto 2014 n. 15, con il quale è sostituito il suddetto art. 3, c. 25 della L.R. 14/2012 come segue:

“.... l'ambito territoriale unico di cui all' articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 ..., che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2014, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione con le predette forme di cooperazione disposte dai livelli istituzionali competenti. ...”

A fronte dell’assetto normativo, oggi in vigore, si rileva che il servizio cd. di igiene ambientale viene organizzato per zone funzionali ricomprese all’interno del territorio regionale, sulla base di cooperazione tra gli enti locali rientranti nella zona funzionale medesima. In tale ottica il percorso prescelto dai 25 Comuni della Provincia di Gorizia è stato quello della creazione di un soggetto “*in house*” per la gestione dei servizi pubblici locali di natura ambientale cd. igiene ambientale, accompagnato anche da specifica Convenzione di controllo analogo ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, che rappresenta una forma di cooperazione.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione di cui in premessa;
- Visto l’art. 3bis del DL 138/2011 (L 148/2011), così come modificato di recente dall’art. 1, c. 609, lett. a), della L. n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- Vista la L.R. 11/2011 l’art. 3 c. 51 ;
- Vista l’Accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritto in data 20/11/2013 dai Comuni soci di ISA srl;
- Vista la LR n. 14/2012, art. 3 c. 25 e smi;
- Visto l’art. 3, comma 18, della L.R. 4 agosto 2014 n. 15 “Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007”;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;
- Considerata l’esigenza di approvare un atto ricognitorio relativo agli adempimenti posti in carico agli enti locali di cui all’art. 1 c. 609, lett. a) della L. 190/2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto che il presente atto non necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il provvedimento è privo di rilevanza contabile;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di prendere atto che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica di natura ambientale, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in forza della previsione normativa di cui alla L.R. n. 11/2011 art. 3, comma 51 e Piano Regionale di Gestione Rifiuti, è presente un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente al territorio dell’intera Regione;

2. Di prendere atto che con L.R. 14/2012 art. 3, comma 25 è stata definita l’articolazione dell’ATO regionale, di cui al punto 1), in zone funzionali definite autonomamente dai Comuni;

3. Di prendere atto che relativamente alle funzioni di governo del bacino/ambito con LR. 11/2011 art. 3, comma 52, l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 51 della medesima legge, è demandata a una struttura che al momento non risulta ancora definita;
4. Di prendere atto che in forza della L.R. 14/2012 art. 3, comma 25, nelle zone funzionali l'organizzazione del servizio compete a forme di cooperazione tra comuni;
5. Di prendere atto che il Comune di Doberdò del Lago insieme agli altri 24 Comuni della Provincia di Gorizia hanno optato per un percorso congiunto, diretto alla creazione di un soggetto "*in house*" per la gestione dei servizi pubblici locali di natura ambientale cd. di igiene ambientale, accompagnato anche da specifica Convenzione di controllo analogo ex art. 30 del D.lgs. 267/2000; ciò rappresenta una forma di cooperazione per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di natura ambientale, per il territorio corrispondente alla zona funzionale, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma regionale vigente;
6. Di prendere atto che, alla luce dell'assetto normativo della Regione Friuli Venezia Giulia così come esplicitato nei punti precedenti, il dispositivo di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 (L. 148/2011) risulta già soddisfatto con riferimento al servizio di igiene ambientale svolto mediante la modalità *in house* da parte della società Isontina Ambiente Srl;
7. Di prendere atto, relativamente alla gestione del ciclo idrico integrato, che il Comune di Doberdò del Lago partecipa, insieme agli altri 24 Comuni della Provincia di Gorizia, alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" (CATO ex AATO) che costituisce l'Autorità di bacino;
8. Di prendere atto che l'Autorità di bacino di cui al punto precedente ha affidato il servizio di gestione del ciclo idrico integrato, alla società IRISACQUA Srl, società "*in house*" partecipata dai suddetti 25 Comuni.

Con separata votazione, all'unanimità, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex art. 1, Comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr. Giuseppe Manto